Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5979

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. GRECA ZONCU Maria - Relatore

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Hm.Be. nato il 07/02/1983

avverso il decreto del 28/01/2026 del GIUDICE DI PACE di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA E.

Il PG conclude per annullamento con rinvio relativamente al 3 motivo di ricorso e rigetto nel resto.

udito il difensore L'avv. LISO Loredana si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Bari con decreto del 28 gennaio 2026 ha convalidato il trattenimento di Hm.Be. perso il CPR di Bari Palese, disponendo accertamenti sanitari.

Lo straniero aveva dapprima presentato domanda di protezione internazionale che veniva respinta dalla Commissione territoriale e analogamente veniva respinto il ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale.

Veniva quindi attinto da un primo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine, che non era ottemperato, pertanto, successivamente, veniva emesso nuovo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ferrara.

Non essendo possibile eseguire con immediatezza l'espulsione in assenza di documento valido per l'espatrio e dunque, egli veniva trattenuto.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero tramite il difensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo rileva la violazione degli art. 24 Cost. e 14 D.Lgs. 286/98.

Il Giudice di pace di Bari, infatti, nonostante la mancanza di un interprete e nonostante il fatto che il trattenuto non conoscesse la lingua italiana, anziché nominare un interprete ufficiale, utilizzava altro trattenuto quale interprete.

Tale lacuna aveva, nella prospettazione difensiva, cagionato un vulnus al diritto di difesa dello straniero, non potendosi sostituire un interprete ufficiale con un soggetto altrettanto trattenuto preso il centro, la cui conoscenza della lingua italiana e la cui competenza per l'ufficio del quale era stato incaricato non è in alcun modo attestata.

2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 32 Cost.

Non era stato, infatti, nel concreto verificata la idoneità dello straniero alla vita ristretta, in violazione della direttiva Lamorgese.

2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge sotto il profilo della omessa o mera apparenza della motivazione del provvedimento.

Il Giudice di pace, infatti, non si è confrontato con le ragioni per le quali è stata richiesta la convalida del trattenimento.

3. Il Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Il primo motivo è infondato.

L'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che lo straniero, nell'udienza per la convalida del trattenimento, sia assistito da un interprete.

Durante l'udienza di convalida lo straniero era assistito da un soggetto, anch'egli trattenuto presso il centro, che ha funto da interprete e che ha tradotto il provvedimento di convalida.

Questa Corte ha avuto modo di affermare con principio che si intende ribadire in questa sede che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il diritto di difesa del soggetto alloglotto è soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento questorile nei suoi confronti, nonché dalla traduzione anche orale del contenuto e dell'esito della predetta udienza. (Sez. 1, n. 16440 del 28/04/2025, A., Rv. 287888 - 01).

Tale principio è stato affermato richiamando gli arresti di questa Corte in una materia che ha molti tratti comuni con la presente, cioè il procedimento di convalida delle misure precautelari, ove si è affermato che il diritto di difesa nei confronti dell'arrestato è comunque soddisfatto dall'assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni e le ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti, nonché dalla traduzione anche orale dell'ordinanza cautelare emessa all'esito della predetta udienza (Sez. 5, n. 11068 del 13/11/2017, dep. 2018, Gvidiani, Rv. 272659 - 01; Sez. 1, n. 38715 del 23/1/2013, Panayotis, Rv. 256759 - 01).

Il ricorrente lamenta un vulnus al diritto di difesa costituito dal fatto che durante l'udienza di convalida sia stato utilizzato un interprete prontamente reperibile, non iscritto negli appositi albi.

Al di là del dato formale, però, il ricorrente non ha evidenziato alcun concreto pregiudizio derivato dall'assistenza di un interprete non ufficiale, non ha indicato eventuali errori o travisamenti nel significato delle parole, ma si è limitato a ipotizzare una generica compromissione del diritto di difesa derivante dalla non ufficialità dell'interprete.

Nel senso, infatti, che la denuncia di un vulnus debba essere concreta e circostanziata, che cioè dall'utilizzo, in questo caso, di un interprete non ufficiale sia derivato un qualche pregiudizio al trattenuto, si richiama la seguente pronuncia, in tema di assenza dell'interprete.

La mancanza dell'interprete all'udienza di convalida del trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione ex art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, non essendo prevista da alcuna norma, di per sé sola non costituisce un vizio del procedimento, ove non sia stata formulata una specifica eccezione che ponga in evidenza le lesioni specifiche al diritto di difesa che di tale mancanza siano diretta conseguenza (Cass. Sez. 1, 26/03/2019, n. 8373, Rv. 653233 - 01 nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato il provvedimento di convalida del trattenimento del giudice di pace, reso all'esito di un'udienza tenutasi senza la presenza dell'interprete, poiché tale circostanza era stata oggetto di una mera deduzione da parte del difensore, senza alcuna allegazione in ordine alla concreta incidenza sul diritto di difesa dello straniero).

1.2 Il secondo motivo è infondato.

L'art. 14 comma 2 D.Lgs. 286/98 stabilisce che lo straniero è trattenuto nel centro presso cui sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi.

L'art. 3 comma 7 della Direttiva Ministeriale "Lamorgese" del 19.05.2022, recita "La certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio sociosanitario del Centro vengono consegnate all'ufficio di Polizia all'interno del Centro affinché vengano inserite nel fascicolo da sottoporre all'Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale."

Questa Corte ha già avuto modo di affermare del tutto condivisibilmente che l'inosservanza in astratto di quanto sopra non comporta nullità del provvedimento impugnato in quanto il motivo è generico non deduce o allega nulla sulle condizioni di salute del ricorrente che potrebbe giustificare l'inidoneità alla vita comunitaria (Sez. 1, Ordinanza n. 13180 del 2024 n.m.)

In motivazione Cass. Civ. Sez. 1, 29/05/2025, n. 14340, Rv. 674576 - 03 ha affermato che "Per quanto attiene alle condizioni di salute del trattenuto, deve tenersi conto di quanto stabilisce la Direttiva 2013/33/UE che non vieta di per sé il trattenimento delle persone vulnerabili, ma impone (art. 11) di assicurare alle persone vulnerabili trattenute controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario; la normativa nazionale prevede che spetti al Prefetto adottare le misure occorrenti (art 21 del D.P.R. 394/1999) per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale. Al momento la normativa primaria nazionale non individua il rimedio giurisdizionale per il caso si verifichi all'interno di un CPR la violazione del diritto alla salute ovvero altri diritti primari, questione di cui è stata investita la Corte Costituzionale (ordinanze nn. 209-210-211-212/2024 del giudice di pace di Roma pubblicate in G.U. n. 47 del 20.11.2024).

Ciononostante, il giudice che procede è pur sempre competente ai sensi dell'art. 21 comma VI del D.P.R. 394/1999 ad autorizzare l'allontanamento dal centro per gravi motivi di carattere eccezionale, e il trattenimento può, in ipotesi, avvenire anche presso un luogo di cura (art 21 comma IV).

Pertanto, non può esimersi il giudice di pace dall'esaminare, qualora sia stato chiesto il riesame del trattenimento, i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto e le relative istanze, sia pure nell'ambito delle competenze riconosciutegli dall'ordinamento, e valutare se nella situazione concreta vi fossero effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro in ragione delle quali fosse stata presentata

istanza di autorizzazione a temporaneo allontanamento ovvero, anche, attualmente, se la situazione concreta rientri in quelle ipotesi al momento sottoposte alla attenzione della Corte costituzionale."

In ragione dei principi sopra richiamati si deve affermare che la lamentata assenza del certificato di idoneità alla vita comunitaria non è di per sé ragione di nullità del provvedimento.

Inoltre, quanto alle lamentate condizioni di salute, genericamente invocate, non sono state fornite dal ricorrente, anche ai fini della autosufficienza del ricorso, informazioni più dettagliate, pertanto il ricorso, sul punto, è del tutto generico.

1.3 Il terzo motivo è fondato.

Il trattenimento dello straniero che non possa essere coattivamente allontanato contestualmente all'espulsione, disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, costituisce una misura di privazione della libertà personale che impegna le garanzie di cui all'art. 13 Cost., legittimamente realizzabile soltanto alla presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l'egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo (Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, I., Rv. 287568 - 02)

La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida - così come quella di proroga - deve, pertanto, riflettere mediante autonomo apprezzamento la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, n. 2967 del 24/1/2025, K., Rv. 287362 - 03; Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/2/2019, Rv. 653101-01; Sez. 6-1 civ., n. 18748 del 23/9/2015, Rv. 636864-01).

Questa Corte ha già chiarito che "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il provvedimento del giudice di pace che convalidi il decreto di trattenimento senza sottoporre a validazione e verifica le ragioni addotte dal questore è viziato da motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 16444 del 28/04/2025, C., Rv. 287890 - 01).

Non è sufficiente, infatti, motivare la convalida facendo un generico riferimento ai presupposti di cui all'art. 13 e 14 D.Lgs. 286/98, trattandosi di atto che incide in maniera importante sulla libertà personale e che dunque deve essere fondato su un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e tale non può ritenersi il decreto di convalida impugnato dal quale non è neppure dato comprendere per quali ragioni lo straniero è trattenuto e perché le stesse siano state ritenute valide al punto da convalidarne il trattenimento.

Il Giudice di pace, infatti, si è limitato a barrare la casella "convalida" con un generico e del tutto insufficiente richiamo alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 bis e 14 D.Lgs. 286/98, senza alcun vaglio effettivo delle ragioni per cui era stato disposto il trattenimento.

2. Per le ragioni sopra esposte l'impugnato provvedimento deve essere annullato senza rinvio.

L'annullamento senza rinvio si impone in ragione di quanto considerato in motivazione da Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232713 - OlSes, secondo cui " il rinvio ha in effetti, per usare una terminologia più diffusa nella dottrina processual-civilistica, un carattere tipicamente "restitutorio" espressione con cui si vuole appunto significare la riconduzione della causa al giudice di merito nella stessa posizione in cui si trovava al momento del verificarsi del vizio. Per evidenziare tale particolarità, si usa talvolta nella prassi di questa Corte la formula dell'annullamento senza rinvio, con contestuale ordine di trasmissione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso. Ora, è chiaro che quando il detto "riposizionamento" è precluso, come nel caso in esame, da una decadenza esplicitamente prevista, la rilevazione del vizio determina inevitabilmente un annullamento senza rinvio.

Una situazione di questo tipo venne correttamente ravvisata dalle Sezioni unite nella sentenza 25/6/1997, dep. 19/7/1997, ric. Gattellaro, in riferimento a una ipotesi di nullità, derivante da omesso rispetto dei diritti di

difesa e quindi inficiante in radice il passaggio del giudice all'esame del merito, del provvedimento di proroga di una misura cautelare, che poteva essere mantenuta in vita solo da un positivo provvedimento di proroga tempestivamente assunto."

Nel caso in esame, essendo stata ritenuta sussistente una violazione di legge, per essere, cioè il provvedimento di convalida privo del requisito minimo della motivazione, art. 125 comma 3 cod. proc. pen., non si può che affermare che nel termine perentorio di 48 ore stabilito a pena di decadenza non sia intervenuto un valido provvedimento di convalida, in ragione, appunto della mancanza nel provvedimento impugnato, dei requisiti minimi di legge, e, dunque, nessun "riposizionamento" può avvenire, tramite il meccanismo del rinvio, che abiliterebbe il giudice di pace a svolgere correttamente il controllo sul trattenimento, ormai però precluso dall'intervenuto decorso del termine.

Deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato. Si comunichi al Questore di Ferrara per gli adempimenti conseguenti.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2026.